

COMUNE DI OVINDOLI
Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)
Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 02-04-12

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di aprile alle ore 15:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

MARCO IACUTONE	P	ULISSE ROSSI	P
BIANCHINI CARLO	P	IGINO CHIUCHIARELLI	P
ANGELO SIMONE ANGELOSANTE	P	FILAURI DOMENICO	P
BERARDINO POLLA	P	MELONE EMILIO GAETANO	P
GIUSEPPE BONANNI	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 9 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PINO ANGELOSANTE in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor AVV.ANTONELLA FACCHIELLI.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Nel corso della discussione sul presente punto rientra il Consigliere MELONE: al momento della votazione perciò i presenti sono in numero di 10 (compreso il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo a norma di legge;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27, in data 29/09/2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco illustra il provvedimento da adottare sottolineando come si sia ragionato in una logica di insieme in quanto, diversamente, si sarebbe sicuramente dovuto intervenire sulla TARSU e sulla addizionale IRPEF.

Interviene il Consigliere CHIUCHIARELLI il quale, dopo aver precisato che, comunque, ci sarà una incidenza sui cittadini, rileva che forse si sarebbe potuto abbassare qualcosa in più sulle prime case.

Interviene il Consigliere ANGELOSANTE il quale fa' rilevare come una eccessiva pressione fiscale sulle seconde case determinerebbe pesanti effetti sui costi delle case stesse e quindi sull'economia in chiave turistica del territorio. Sottolinea altresì come si sia lontani dalle correzioni apportate da altri Comuni del territorio.

Si procede alla votazione.

Con votazione palese espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze:

PRESENTI: 10; FAVOREVOLI: 7; CONTRARI: 3 (Chiuchiarelli, Filauri, Melone); ASTENUTI: /

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133	2,00
4	Aree edificabili	8

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta di € 200,00 in ragione di anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

**con votazione separata espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze:
PRESENTI: 10; FAVOREVOLI: 7; CONTRARI: 3 (Chiuchiarelli, Filauri, Melone);
ASTENUTI: /**

delibera

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PINO ANGELOSANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV.ANTONELLA FACCHIELLI

=====

li,

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
AVV.ANTONELLA FACCHIELLI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

Visto: f.to IL SINDACO _____ f.to IL SEGRETARIO
PINO ANGELOSANTE AVV.ANTONELLA FACCHIELLI

=====

Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2012 al 20-04-2012
- è diventata esecutiva il giorno 02-04-2012 - provv. n.*****
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 02-04-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV.ANTONELLA FACCHIELLI